TITOLO	***REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DEI COMITATI DI DIPARTIMENTO***
tipologia	*REGOLAMENTO*
Area di appartenenza	*U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE*
Numero Codice	*RGAZ986912020*
Raccolta	*Aziendale*

Redatto da:	Verificato da:	Approvato con deliberazione
S.C. Risorse Umane	S.C. Qualità e Accreditamento S.C. Affari Generali e Legali	n..... ..... del..... .....

Data emissione

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento 2
Art. 2 - Indizione delle elezioni 3
Art. 3 – Commissione elettorale 3
Art. 4 – Seggi elettorali 3
Art. 5 – Svolgimento delle elezioni 4
Art. 6 – Elettorato passivo 4
Art. 7 – Elettorato attivo 5
Art. 8 – Preferenze e proclamazione degli eletti 5
Art. 9 – Norma finale 6

STORIA DELLE MODIFICHE AL DOCUMENTO

Data	Rev. n°	Descrizione sintetica
2012	*00*	*Prima stesura*

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi dei Comitati di Dipartimento, organismi collegiali previsti dal regolamento per il funzionamento dei dipartimenti sanitari gestionali.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Il Direttore Generale indice le elezioni con avviso, da pubblicarsi almeno venti giorni prima della data fissata, garantendone la massima diffusione. Nell'avviso sono indicati la data delle elezioni, la sede e gli orari di apertura dei seggi.

Art. 3 – Commissione elettorale

1. Il Direttore Generale nomina la commissione elettorale, composta dal Direttore Amministrativo Aziendale, o suo delegato, e da due dipendenti del ruolo amministrativo di carriera dirigenziale o direttiva, cui compete:

a) la predisposizione dell'elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per categorie rappresentate;
b) la verifica dei requisiti di eleggibilità di coloro che hanno presentato la propria candidatura;
c) la predisposizione e consegna a ciascun seggio elettorale delle schede per le votazioni distinte per categoria e del registro per la verbalizzazione del fattività del seggio elettorale;
d) la nomina dei componenti i seggi elettorali e la verifica dell'attività svolta dagli stessi, con particolare riguardo alle operazioni di scrutinio;
e) la risoluzione delle eventuali controversie insorte tra gli elettori ed i presidenti dei seggi elettorali.

Art. 4 – Seggi elettorali

1. I seggi elettorali sono costituiti da tre componenti scelti nel ruolo amministrativo, dì cui uno designato a presiedere, individuato nella carriera dirigenziale o direttiva ed uno con funzioni dì verbalizzante.

2. I seggi elettorali sono competenti per:

a. il corretto adempimento in generale degli oneri connessi all'insediamento del seggio elettorale ed alle procedure di voto;
b. gli adempimenti relativi alla registrazione dei dipendenti che hanno esercitato il diritto di voto;
c. la verbalizzazione dell'attività e degli adempimenti del seggio elettorale relativi alle operazioni di voto, spoglio e scrutinio delle schede votate;
d. la predisposizione dei risultati delle votazioni e delle preferenze espresse nel singolo seggio elettorale;
e. la trasmissione alla Commissione elettorale dei verbali, relativi all'attività del seggio elettorale ed alle operazioni di voto, le schede non utilizzate e quelle votate nonché delle urne utilizzate.

3. Lo spoglio viene effettuato e verbalizzato dai componenti del seggio elettorale in locale aperto al pubblico.

Art. 5 – Svolgimento delle elezioni

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una giornata non festiva ed avvengono a scrutinio segreto.
2. I seggi elettorali saranno collocati nelle 5 strutture ospedaliere dell'Aziende. Il Personale che opera nelle strutture presenti sul territorio potranno esercitare il voto nella struttura ospedaliera di competenza.

Art. 6 – Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a componenti del Comitato di Dipartimento, nel numero massimo previsto per ciascuna struttura dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento per il funzionamento dei dipartimenti sanitari gestionali, tutti i dipendenti di ruolo, assegnati alle strutture facenti parte del dipartimento ed in servizio alla data delle elezioni, che non ne siano già membri di diritto, appartenenti alle seguenti categorie:

a. DIRIGENTI: dirigenti medici e dirigenti del ruolo sanitario laureati non medici, compresi gli universitari convenzionati,

b. COMPARTO: personale cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità.

2. La presentazione delle candidature per il comitato di dipartimento è effettuata mediante domanda sottoscritta dal richiedente e presentata al protocollo dell'Azienda Ospedaliera almeno cinque giorni prima della data fissata per elezioni. Ogni candidato deve indicare per quale comitato di dipartimento vuole presentarsi e la categoria di appartenenza.

3. E' consentita la presentazione della candidatura di un soggetto da parte di altri dipendenti aventi i requisiti per l'elettorato attivo ed assegnati alle strutture facenti parte del dipartimento per la quale la candidatura viene presentata. Condizione per la validità della candidatura è l'apposizione della firma per accettazione, in calce alla domanda, da parte del candidato. La domanda deve essere redatta con le modalità indicate al precedente comma 2.

4. La commissione elettorale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissibilità delle stesse, secondo le norme previste dal presente regolamento, almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

5. L'elenco dei candidati sarà affisso all'albo pretorio dell'Azienda ospedaliera e presso i seggi elettorali.

Art. 7 – Elettorato attivo

1. Partecipano all'elezione dei componenti del comitato di dipartimento i dipendenti dell'Azienda ospedaliera, ancorché con contratto a tempo determinato, assegnati alle strutture facenti parte dei dipartimento ed in servizio alla data delle elezioni, appartenenti alle seguenti categorie:

a. DIRIGENTI: dirigenti medici e dirigenti del ruolo sanitario laureati non medici, compresi gli universitari convenzionati

b. COMPARTO: personale cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità.

2. L'elenco degli aventi diritto al voto sarà affisso all'albo pretorio dell'Azienda ospedaliera e presso i seggi elettorali.

Art. 8 – Preferenze e proclamazione degli eletti

1. L'elettore esprime la sua preferenza indicando il nome ed il cognome del candidato.

2. Ogni elettore può esprimere al massimo numero due voti di preferenza. Nel caso in cui siano state espresse preferenze in numero superiore a quelle consentite, l'invalidità non si estende all'intera espressione del voto, dovendo ritenersi validamente espresse le preferenze prioritariamente indicate.
3. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con una maggiore anzianità di servizio presso l'Azienda ospedaliera.
4. Lo spoglio viene effettuato e verbalizzato dai componenti del seggio elettorale alla presenza del pubblico. Il Direttore Generale, sulla base dei verbali pervenuti, proclama gli eletti e ne dà pubblicità.
5. I componenti eletti, a qualunque titolo cessati o decaduti, sono sostituiti dal Direttore Generale mediante l'utilizzo della graduatoria redatta a seguito delle elezioni.
6. La graduatoria resta valida sino alla naturale scadenza del Comitato di Dipartimento.
7. Qualora, a causa dell'esaurimento della graduatoria non si possa precedere alla sostituitone del componente cessato, il Direttore Generale provvede ad indire nuove elezioni.
8. I componenti elettivi del Comitato rimangono in carica per lo stesso periodo di incarico del Direttore di Dipartimento e decadono con la nomina dei loro successori.

Art. 9 – Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento verrà applicata la normativa vigente in materia .
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di relativa adozione.